

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: modifiche e integrazioni al Regolamento sull'Imposta di Soggiorno approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 21 giugno 2012. (alleg. delib. di G.C. n.557 del 31.07.2013, n.1 emendamento Tecnico, parere del Collegio dei Revisori dei Conti e testo coordinato del Regolamento)

L'anno duemilatredici il giorno 16 del mese di settembre nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 - V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di PRIMA convocazione ed in seduta PUBBLICA

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, si dà atto che dei sottoelencati Consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto, risultano assenti quelli per i quali tale circostanza è timbrata a fianco di ciascun nominativo.

SINDACO

de **MAGISTRIS LUIGI**

- 1) **ADDIO GENNARO**
- 2) **ATTANASIO CARMINE**
- 3) **BEATRICE AMALIA**
- 4) **BORRIELLO ANTONIO**
- 5) **BORRIELLO CIRO**
- 6) **CAIAZZO TERESA**
- 7) **CAPASSO ELPIDIO**
- 8) **CASTIELLO GENNARO**
- 9) **COCCIA ELENA**
- 10) **CROCETTA ANTONIO**
- 11) **ESPOSITO ANIELLO**
- 12) **ESPOSITO GENNARO**
- 13) **ESPOSITO LUIGI**
- 14) **FELLICO ANTONIO**
- 15) **FIOLA CIRO**
- 16) **FORMISANO GIOVANNI**
- 17) **FREZZA FULVIO**
- 18) **GALLOTTO VINCENZO**
- 19) **GRIMALDI AMODIO**
- 20) **GUANGI SALVATORE**
- 21) **IANNELLO CARLO**
- 22) **IZZI ELIO**
- 23) **LANZOTTI STANISLAO**
- 24) **LEBRO DAVID**

P		
Assente	25) LETTIERI GIOVANNI	P
P	26) LORENZI MARIA	P
P	27) LUONGO ANTONIO	P
p	28) MADONNA SALVATORE	P
P	29) MANSUETO MARCO	Assente
P	30) MARINO SIMONETTA	P
P	31) MAURINO ARNALDO	P
Assente	32) MOLISSO SIMONA	P
P	33) MORETTO VINCENZO	P
P	34) MUNDO GABRIELE	Assente
P	35) NONNO MARCO	P
P	36) PACE SALVATORE	P
P	37) PALMIERI DOMENICO	P
P	38) PASQUINO RAIMONDO	P
P	39) RINALDI PIETRO	P
P	40) RUSSO MARCO	P
P	41) SANTORO ANDREA	Assente
Assente	42) SCHIANO CARMINE	P
P	43) SGAMBATI CARMINE	P
P	44) TRONCONE GAETANO	P
P	45) VARRIALE VINCENZO	P
P	46) VASQUEZ VITTORIO	P
Assente	47) VERNETTI FRANCESCO	P
P	48) ZIMBALDI LUIGI	P





Presiede la riunione Il Presidente Prof. R. Pasquino

In grado di prima convocazione ED IN PROSIEGUO DI SEDUTA

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune dr. G. Virtuoso

Il **Presidente** pone all'esame dell'Aula la proposta di G.C. n. 557 del 31.07.2013 avente ad oggetto: modifiche e integrazioni al Regolamento sull'Imposta di Soggiorno approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 21 giugno 2012.

Fa presente che il provvedimento è stato trasmesso alle Commissioni Bilancio, Diritti e Sicurezza, Cultura e Turismo, Lavoro e Commercio e Trasparenza, Al Collegio dei Revisori e a tutte le Municipalità.

Fa presente, inoltre che le Commissione Bilancio, Diritti e Sicurezza, Lavoro e Commercio e Cultura e Turismo ne hanno rinviato l'espressione del parere in sede di Consiglio Comunale, il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e la II[^], l'VIII[^] e la X[^] Municipalità hanno espresso parere contrario.

Rientrano in aula i consiglieri Borriello A. e Esposito A.(presenti 42)

Il **Presidente** precisa che la relazione dell'Assessore Palma è stata resa su tutte le collegate ed è riportata nel processo verbale della odierna seduta.

Informa l'Aula che è stato presentato un emendamento tecnico fatto proprio dal Presidente della Commissione Bilancio. Constatato, che non vi sono iscritti per la discussione generale pone in discussione l'emendamento tecnico con il parere favorevole dell'Amministrazione. Constatato che non vi sono richieste d'intervento pone ai voti il testo che di seguito si trascrive:

Emendamento tecnico:

nella parte narrativa al quarto capoverso della delibera, dopo la parola "Soggiorno" inserire le seguenti: "ovvero prevedere il pagamento con modello F24, nell'ipotesi in cui il Comune di Napoli attivi l'apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate".

Conseguentemente, all'articolo 8, lettera I) punto a), dell'allegato Regolamento, dopo la parola "Soggiorno" aggiungere le seguenti: "ovvero mediante pagamento con modello F24, nell'ipotesi in cui il Comune di Napoli attivi l'apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate".

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con l'astensione dei gruppi consiliari di R.D., Fratelli d'Italia, Liberi per il Sud e dei consiglieri Vasquez e Rinaldi e del Presidente Pasquino. **(allegato 1)**

Pertanto il Consiglio

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 21 giugno 2012 è stata istituita l'Imposta di Soggiorno a carico dei soggetti non residenti alloggiati nelle strutture ricettive turistiche alberghiere ed extraalberghiere della città di Napoli, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n° 23, ed è stato approvato il relativo Regolamento di istituzione dell'imposta ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1996 n° 446;

Ritenuto necessario dover precisare puntualmente gli obblighi a carico dei contribuenti e quelli a carico dei gestori delle strutture ricettive, anche al fine di superare i rilievi mossi al vigente Regolamento, approvato con la citata deliberazione Consiliare n° 20/2012, con il ricorso al TAR Campania del 17 ottobre 2012;

Visto che l'accordo del 12 aprile 2013 sottoscritto dall'Assessore al Bilancio, Finanza e Programmazione e dall'Assessore alla Cultura e al Turismo con il Presidente dell'Unione Industriali di Napoli – Sezione Turismo e il Presidente di Federalberghi Napoli, riconosce ai gestori delle strutture ricettive, un rimborso spese (debitamente documentate) fino ad un massimo del 3% dell'imposta lorda riscossa dai contribuenti;

Ritenuto opportuno, sia per facilitare gli adempimenti da parte dei gestori delle strutture ricettive, sia per una migliore rendicontazione da parte degli Uffici Comunali, istituire apposito conto corrente dedicato esclusivamente alla riscossione dell'Imposta di Soggiorno; ovvero

prevedere il pagamento con modello F24, nell'ipotesi in cui il Comune di Napoli attivi l'apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate.

Visto che il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n° 228 (legge di stabilità 2013), così come modificato dal comma 4ter - lettera b), punto 1) - dell'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013 n° 35, convertito con modificazioni con legge 6 giugno 2013 n° 64, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli Enti Locali è differito al 30 settembre 2013;

Visto il decreto legislativo n° 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo n° 23/2011 e successive modificazioni e integrazioni

Recepito e fatto proprio il parere rilasciato dal Dirigente firmatario dell'atto, nonché il parere di regolarità tecnica e le osservazioni del Segretario Generale sulla proposta di G.C. n. 557 del 31.07.2013 quale parte integrante del presente atto


DELIBERA

Con la presenza in aula di n.42 Consiglieri i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto a maggioranza con il voto contrario dei gruppi consiliari Fratelli d'Italia, Liberi per il Sud e del consigliere Guangi e l'astensione del gruppo consiliare di R.D. e dei consiglieri Vasquez, Rinaldi, Borriello A. e del Presidente Pasquino e con l'emendamento tecnico prima approvato sul quale è riportato il parere di regolarità tecnico espresso dalla Dirigenza competente, per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto e confermato


- 1) **Modificare** e integrare il vigente "Regolamento sull'Imposta di Soggiorno", approvato con deliberazione Consiliare n° 20 del 21 giugno 2012;
- 2) **Approvare**, per l'effetto, il nuovo testo del "Regolamento sull'Imposta di Soggiorno", che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e composto da 10 pagine progressivamente numerate.
- 3) **Disporre**, ai sensi della normativa vigente, l'inoltro della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze entro i termini di legge.

Il **Presidente** attesa l'urgenza del provvedimento approvato, pone in votazione, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 267/2000, l'**Pesecuzione immediata** dello stesso. Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio l'ha approvata a maggioranza con l'astensione del gruppo consiliare R.D. e del consigliere Borriello A..

Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.


Il Dirigente
D.ssa Patrizia Bruognolo





Il Coordinatore
Dr. Giuseppe Scala

del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente del Consiglio Comunale
Prof. R. Pasquino



Il Segretario Generale
Dr. G. Virtuoso



30 SET. 2013



Si attesta che la presente è stata pubblicata all'albo pretorio il _____
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (art.124, co.I D.L.vo 267/2000)

Il Responsabile _____

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex IV co. Art.134 D.L.vo 267/2000
viene assegnato a Avv. Felice Dott. Mucchiello Dott. me. Baucivengo Dott. Leonardo

P.R. Dott. me. Sorrentino Dott. Seele

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente
deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, co. III. D.L.vo 267/2000.-

Addì _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art.97
D.L.vo 267/2000 a:

Addì _____

Il Segretario Generale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere
della procedura attuativa.

P.R. Firma _____



Assessorato al Bilancio, Finanza e Programmazione
 Direzione Centrale Servizi Finanziari
 Servizio Accertamento delle Entrate
 Servizio Riscossione delle Entrate

Proposta di delibera prot. n° 16 del 24/06/2013

24 GIU. 2013
 1x579

Proposta al Consiglio
 Categoria Classe Fascicolo

Annotazioni

ORIGINALE

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 337

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO: modifiche e integrazioni al Regolamento sull'Imposta di Soggiorno approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 21 giugno 2012.

Il giorno 31 LUG. 2013....., nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 10..... Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

Assente

ASSESSORI:

- Tommaso SODANO
- Mario CALABRESE
- Alessandra CLEMENTE
- Gaetano DANIELE
- Alessandro FUCITO
- Roberta GAETA

P
P
P
Assente
P
P

- Francesco MOXEDANO
- Salvatore PALMA
- Annamaria PALMIERI
- Enrico PANINI
- Carmine PISCOPO
- Giuseppina TOMMASIELLI

P
P
P
P
P
Assente

Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P"

Assume la Presidenza: Vice Sindaco Sr. Tommaso Sodano

Assiste il Segretario del Comune: Sr. Gaetano Daniele

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

2
//
La GIUNTA COMUNALE, su proposta dell'Assessore al Bilancio, Finanza e Programmazione dott. Salvatore PALMA,

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 21 giugno 2012 è stata istituita l'Imposta di Soggiorno a carico dei soggetti non residenti alloggiati nelle strutture ricettive turistiche alberghiere ed extraalberghiere della città di Napoli, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n° 23, ed è stato approvato il relativo Regolamento di istituzione dell'imposta ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1996 n° 446;

Ritenuto necessario dover precisare puntualmente gli obblighi a carico dei contribuenti e quelli a carico dei gestori delle strutture ricettive, anche al fine di superare i rilievi mossi al vigente Regolamento, approvato con la citata deliberazione Consiliare n° 20/2012, con il ricorso al TAR Campania del 17 ottobre 2012;

Visto che l'accordo del 12 aprile 2013 sottoscritto dall'Assessore al Bilancio, Finanza e Programmazione e dall'Assessore alla Cultura e al Turismo con il Presidente dell'Unione Industriali di Napoli – Sezione Turismo e il Presidente di Federalberghi Napoli, riconosce ai gestori delle strutture ricettive, un rimborso spese (debitamente documentate) fino ad un massimo del 3% dell'imposta lorda riscossa dai contribuenti;

Ritenuto opportuno, sia per facilitare gli adempimenti da parte dei gestori delle strutture ricettive, sia per una migliore rendicontazione da parte degli Uffici Comunali, istituire apposito conto corrente dedicato esclusivamente alla riscossione dell'Imposta di Soggiorno;

Visto che il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n° 228 (legge di stabilità 2013), così come modificato dal comma 4ter – lettera b), punto 1) – dell'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013 n° 35, convertito con modificazioni con legge 6 giugno 2013 n° 64, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli Enti Locali è differito al 30 settembre 2013;

Visto il decreto legislativo n° 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo n° 23/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

L. SEGRETARIO GENERALE



2

la parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono veri, fondati e sono stati redatti dai Dirigenti che sottoscrivono il presente atto esclusivamente sotto il profilo tecnico atteso che ogni decisione è rimessa agli Organi deliberanti

Il Dirigente del Servizio
Accertamento delle Entrate
(dott.ssa Maria Rosaria Bencivenga)

Il Dirigente del Servizio
Riscossione delle Entrate
(dott. Aniello Cerasuolo)

M. Rosaria Bencivenga
CON VOTI UNANIMI

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto e confermato, proporre al Consiglio Comunale di:

- 1) **Modificare** e integrare il vigente "Regolamento sull'Imposta di Soggiorno", approvato con deliberazione Consiliare n° 20 del 21 giugno 2012;
- 2) **Approvare**, per l'effetto, il nuovo testo del "Regolamento sull'Imposta di Soggiorno", che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e composto da 10 pagine progressivamente numerate.
- 3) **Disporre**, ai sensi della normativa vigente, l'inoltro della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze entro i termini di legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE
(dott.ssa M.R. BENCIVENGA)

M. Rosaria Bencivenga

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
(dott. A. GERASUOLO)

A. Cerasuolo


VISTO: IL DIRETTORE CENTRALE
SERVIZI FINANZIARI
(dott. R. MUCCIARELLO)

R. Mucciarello

L'ASSESSORE AL BILANCIO,
FINANZA E PROGRAMMAZIONE
(dott. S. PALMA)

S. Palma

Letto confermato e sottoscritto.
IL SINDACO *[firma]* IL SEGRETARIO GENERALE *[firma]*



COMUNE DI NAPOLI

4

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 46 DEL 21/06/2013 AVENTE AD
OGGETTO: **PROPOSTA AL CONSIGLIO**: *modifiche e integrazioni al Regolamento sull'Imposta
di Soggiorno approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 21 giugno 2012.*

Il Dirigente del Servizio Accertamento delle Entrate e il Dirigente del Servizio Riscossione delle Entrate, esprimono, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **il provvedimento apporta modifiche meramente tecniche al precedente Regolamento. Inoltre, appare giustificato riconoscere, al gestore della struttura ricettiva, un rimborso spese, per le attività svolte a favore dell'Ente, ancorché non espressamente previsto dalla normativa vigente in materia.**

Addi.....

I DIRIGENTI

Mr. Rosario Bencivenga
Paolo Cruz

Pervenuta in Ragioneria Generale il **24 GIU. 2013** Prot. 18579

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

*Voti
RACCOMANDA
SUSCETTIVO*

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

[Signature]

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di L.....viene prelevata dal Titolo.....Sez.....
Rubrica.....Cap.....(.....) del Bilancio 200..... che presenta
la seguente disponibilità:

Dotazione	L.....
Impegno precedente	L.....
Impegno presente	L.....
Disponibile	L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE



5
//

COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Servizi Finanziari

Servizio Controllo Spese

Napoli, 4.7.2013

Oggetto: Parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, del Dlgs 267/2000 sostituito dell'art. 3 comma 2 del decreto legge 174 del 10 ottobre 2012, di proposta al Consiglio della proposta deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 21.6.2013 del Servizio Accertamento delle Entrate e Servizio Riscossione delle Entrate pervenuta alla Direzione Centrale Servizi Finanziari in data 26.6.2013 prot. IX579.

Letto l'art. 147/bis comma, del Dlgs 267/2000 come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012.

Richiamata la Circolare prot. n. 957163 del 13.12.2012 a firma del Direttore dei Servizi Finanziari.

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 21.6.2012 è stata istituita l'imposta di soggiorno a carico dei soggetti non residenti alloggiati nelle strutture ricettive turistiche alberghiere ed extralberghiere della città di Napoli ed, è stato approvato il relativo regolamento. Successivamente modificato dal Consiglio Comunale.

Con la presente proposta si modifica e si integra il vigente Regolamento sull'imposta di soggiorno approvato con la citata deliberazione Consiliare n. 20/2012 e, si approva il nuovo testo che, in particolare prevede:

- art. 4) "Misura dell'imposta" - La Misura dell'imposta è stabilita con Deliberazione Consiliare è graduale e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale.
- Art. 6) "Sanzioni" - L'articolo prevede delle sanzioni sia nei confronti del soggetto titolare della struttura che del cliente in caso di irregolarità nel rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento.
- Art. 8) "Obblighi del gestore" - Il gestore ha l'obbligo di dichiarare trimestralmente o semestralmente entro 15 giorni del mese successivo al trimestre o semestre, secondo la tipologia della struttura, i dati previsti alla lettera F) del Regolamento in particolare si evidenzia il numero di coloro che hanno pernottato, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento delle somme al Comune.
si riconosce al gestore della struttura ricettiva un rimborso spese nella misura del 3% dell'imposta lorda introitata che sarà trattenuta al momento del riversamento trimestrale.
- Art. 14 "Gettito dell'imposta" - Il gettito è destinato a promuovere e finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, manutenzione fruizioni e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Letto il parere di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio competente "il provvedimento apporta modifica meramente tecniche al precedente Regolamento. Inoltre. Appare giustificato riconoscere, al gestore della struttura ricettiva, un rimborso spese, per le attività svolte a favore dell'Ente, ancorchè non espressamente previsto dalla normativa vigente in materia"



6
=

COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Servizi Finanziari

Servizio Controllo Spese

Si osserva che la previsione scaturente dalla applicazione delle tariffe che saranno stabile con deliberazione consiliare devono tener conto delle linea stabilite nel Piano di Riequilibrio Pluriennale.

Pertanto il Dirigente nel redigendo Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2013/2015 dovrà prevedere appositi stanziamenti sia per la parte entrata che per la parte spesa.

Con le osservazioni di cui sopra si esprime parere favorevole.

Il Ragioniere Generale
dr Raffaele Maccariello

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dai Servizi proponenti;

Letto il favorevole parere di regolarità tecnica, che recita: "Il provvedimento apporta modifiche meramente tecniche al precedente Regolamento. Inoltre, appare giustificato riconoscere, al gestore della struttura ricettiva, un rimborso spese, per le attività svolte a favore dell'Ente, ancorché non espressamente previsto dalla normativa vigente in materia."

Letto il parere di regolarità contabile, che, tra l'altro recita: " [...] Si osserva che la previsione scaturente dalla applicazione delle tariffe che saranno stabilite con deliberazione consiliare devono tener conto delle linee stabilite nel Piano di Riequilibrio Pluriennale. Pertanto il Dirigente nel redigendo Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2013/2015 dovrà prevedere appositi stanziamenti sia per la parte entrata che per la parte spesa. Con le osservazioni di cui sopra si esprime parere favorevole."

Con il provvedimento in oggetto, si intende proporre al Consiglio comunale di apportare modifiche e integrazioni al vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta di soggiorno, procedendo, a seguito per l'effetto di tali modifiche e integrazioni, alla consequenziale approvazione del nuovo testo regolamentare.

Dalle dichiarazioni riportate nella parte narrativa della proposta, redatta dalla dirigenza competente e recante l'attestazione di responsabilità in ordine alla veridicità e fondatezza degli atti dei fatti in essa citati, si evince che:

- "[...] l'accordo del 12 aprile 2013 sottoscritto dall'Assessore al Bilancio, Finanza e Programmazione e dall'Assessore alla Cultura e al Turismo con il Presidente dell'Unione Industriali di Napoli - Sezione Turismo e il Presidente di Federalberghi Napoli, riconosce ai gestori delle strutture ricettive, un rimborso spese (debitamente documentate) fino ad un massimo del 3% dell'imposta lorda riscossa dai contribuenti";
- viene ritenuto opportuno "[...] sia per facilitare gli adempimenti da parte dei gestori delle strutture ricettive, sia per una migliore rendicontazione da parte degli Uffici Comunali, istituire apposito conto corrente dedicato esclusivamente alla riscossione dell'Imposta di Soggiorno".

Si richiamano:

- l'articolo 4, comma 1 del D.lgs. 23/2011 che recita: "I Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno [...]"
- il comma 3, articolo 4, del richiamato decreto legislativo 23/2011, che recita: "In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. [...]"
- L'art. 52 del decreto legislativo 446/1997, recante "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni", i cui commi 1 e 2 dispongono, rispettivamente, che:
 - "1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.;"
 - "2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla


Il Segretario

IL SEGRETARIO GENERALE

8

Data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle Finanze e della giustizia e definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi."

Dalla lettura del Regolamento allegato, si evince, tra l'altro, che:

- art. 4 - la misura dell'imposta é stabilita con Deliberazione del Consiglio Comunale e la stessa, per gli alberghi e le strutture turistiche alberghiere, é graduata e commisurata con riferimento alla classificazione in "stelle" definita dalla normativa regionale (legge regionale n. 15 del 1984), prevedendo, viceversa, per le attività ricettive extraalberghiere, una specifica tariffa unica.
- Art.8, lett. J - viene data facoltà ai gestori, all'atto del riversamento trimestrale/semestrale dell'imposta, di trattenere, fino ad un massimo del 3% dell'imposta stessa, a titolo di rimborso spese (per costo del bonifico, costo operazioni POS), debitamente documentate.
- L'art. 3 individua i soggetti passivi dell'imposta stabilendo che "l'imposta é dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Napoli, che pernottano nelle strutture ricettive [...] e non risultano iscritti nell'Anagrafe del Comune di Napoli." In merito non si rileva se per soggetti iscritti in anagrafe debbano intendersi anche gli iscritti AIRE.
- L'articolo 7 prevede alcune ipotesi di esenzione. In particolare é previsto, alla lettera f) del comma 1, che sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i "residenti nel Comune di Napoli".

Relativamente alla determinazione della misura dell'imposta, rinviata dal presente regolamento a successivo provvedimento da adottarsi con deliberazione di Consiglio Comunale, si ricorda che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 il Comune di Napoli ha approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, redatto ai sensi degli articoli 243 bis 243 ter e 243 quater del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2013, convertito in L. 213/2012. In particolare, il comma 8, lett. a) del richiamato art. 243 bis prescrive che al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutta la durata del Piano, l'ente può deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente; precisando, alla successiva lettera g), che il Comune può accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243 ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima consentita dalla lettera a). Nell'ambito del Piano di riequilibrio é prevista una previsione di accertamento per l'imposta di soggiorno, per ogni annualità del periodo 2013-2023, di € 4.900.000,00.

Con riferimento alla facoltà riconosciuta ai gestori di trattenere parte dell'imposta, fino ad un massimo del 3%, a titolo di rimborso spese, appositamente documentate, si ricorda che afferisce alla dirigenza l'obbligatoria attivazione del potere di vigilanza e controllo sull'intervento da effettuarsi, rientrante nelle competenze gestionali della stessa, la quale ai sensi dell'art. 13 della L. 62/2013 e dell'art. 21 del D. Lgs. 165/2001, persegue gli obiettivi che le sono assegnati ed é responsabile dei risultati raggiunti. Sul punto, si rimanda, altresì, all'art. 5, comma 3, del C.C.N.L. del personale dirigente del comparto regioni e autonomie locali (Area II) - quadriennio normativo 2006/2009.

Si ricorda che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole" ai sensi dell'art. 49 TU, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa medesima.

Competono all'organo deliberante le valutazioni e determinazioni conclusive, tenuto conto che la potestà regolamentare é tipica espressione dell'attività di governo dell'ente, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del D. Lgs. 267/2000 e dal successivo articolo 42, che ne attribuisce la competenza generale al Consiglio comunale, esercitata nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 117, comma 6, della Costituzione, là dove prevede che "I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite."

V. L. S. S. S.
Il Sindaco


Il Segretario Generale

31.7.13



COMUNE DI NAPOLI
SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DELIBERAZIONE DI G. C.
N...557.....DEL 31.7.13.....



COMUNE DI NAPOLI

REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

*APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 20 DEL 21 GIUGNO 2012 E
INTEGRATO E MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE N° _____ DEL _____*

P. M.

SOMMARIO

- Articolo 1: Istituzione dell'imposta ed oggetto del Regolamento
- Articolo 2: Presupposto dell'imposta
- Articolo 3: Soggetto passivo
- Articolo 4: Misura dell'imposta
- Articolo 5: Versamento dell'imposta
- Articolo 6: Sanzioni
- Articolo 7: Esenzioni
- Articolo 8: Obblighi del gestore
- Articolo 9: Sanzioni per il gestore
- Articolo 10: Controllo e accertamento dell'imposta
- Articolo 11: Riscossione coattiva
- Articolo 12: Rimborsi
- Articolo 13: Contenzioso
- Articolo 14: Gettito dell'imposta
- Articolo 15: Tavolo tecnico
- Articolo 16: Disposizioni finali



Articolo 1

Istituzione dell'imposta ed oggetto del Regolamento

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n° 23.

Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle attività ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali nonché i servizi pubblici locali.

2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

Articolo 2

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Napoli, alberghiere ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.

Articolo 3

Soggetto passivo

L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Napoli, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2, e non risultano iscritti nell'anagrafe del Comune di Napoli.



Articolo 4

Misura dell'imposta

La misura dell'imposta è stabilita con Deliberazione del Consiglio Comunale. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

Per gli alberghi è definita in rapporto alla loro classificazione articolata in "stelle", per le residenze turistico-alberghiere e per le attività ricettive extralberghiere con una specifica tariffa unica.

Articolo 5

Versamento dell'imposta

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura presso la quale hanno pernottato, che rilascia quietanza delle somme riscosse.

Articolo 6

Sanzioni

1. L'omesso, tardivo o parziale versamento dell'imposta è sanzionato con irrogazione della sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 471.

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 472.

2. Il soggetto passivo che si rifiuti di versare l'imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva l'apposito modulo a tal fine predisposto.



3. Il rifiuto anche della compilazione del suddetto modulo è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 200% dell'imposta dovuta con un minimo di € 51,65.
4. In caso di dichiarazione mendace in ordine al diritto di usufruire delle esenzioni di cui al successivo articolo 7 si applica la sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta dovuta con un minimo di € 51,65.

Articolo 7

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) minori entro il diciottesimo anno d'età;
 - b) pazienti in trattamento sanitario ricoverati in day-hospital presso strutture sanitarie del territorio comunale;
 - c) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente
 - d) i genitori che accompagnano i malati minori di diciotto anni;
 - e) i rifugiati politici;
 - f) i residenti del Comune di Napoli.
2. L'esenzione di cui ai punti b), c) e d) del comma precedente è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.
L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.
3. L'esenzione di cui al punto e) del comma 1 è subordinata alla presentazione del tesserino attestante lo status di rifugiato politico rilasciato dalla competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale.

4. I giustificativi delle esenzioni di cui al presente articolo devono essere conservati per 5 anni presso le strutture ricettive, per gli eventuali controlli da parte degli uffici tributari comunali.

Articolo 8

Obblighi del gestore

Il gestore della struttura è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, e a rendicontare al Comune il relativo incasso.

A tal fine il gestore è tenuto a:

- A) dare informazione ai propri clienti sulle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno, l'entità e le esenzioni previste, istituendo, a tal fine, appositi spazi;
- B) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno al momento della partenza del soggiornante ed a rilasciare la relativa quietanza;
- C) acquisire la documentazione comprovante il diritto all'esenzione di cui all'articolo 7;
- D) far compilare all'ospite che si rifiuti di versare l'imposta l'apposito modulo predisposto a tal fine;
- E) nel caso in cui l'ospite si rifiuti sia di versare l'imposta sia di compilare il modulo, la segnalazione del rifiuto deve essere effettuata dallo stesso gestore della struttura ricettiva;
- F) dichiarare, trimestralmente, al Comune di Napoli, entro quindici giorni del mese successivo al trimestre stesso:
 - a) il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura;
 - b) il relativo periodo di permanenza;
 - c) il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
 - d) il numero di soggetti esenti dal pagamento, in base al precedente articolo 7;
 - e) l'imposta dovuta;



- f) gli estremi del riversamento delle somme al Comune;
- G) i gestori delle strutture ricettive extra alberghiere (bed and breakfast, affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, case per ferie, case religiose d'ospitalità, agriturismi) presenteranno la dichiarazione di cui alla precedente lettera F) con cadenza semestrale;
- H) la dichiarazione trimestrale/semestrale di cui alle precedenti lettere F) e G) va effettuata anche se, per il medesimo periodo, non è dovuto alcun riversamento di imposta al Comune;
- I) riversare, per ciascuna struttura ricettiva, al Comune, entro le medesime scadenze di cui alle precedenti lettere F) e G), l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre/semestre oggetto di dichiarazione con le seguenti modalità:
- a) con accredito mediante bonifico sull'apposito conto corrente, intestato al **Comune di Napoli**, ed esclusivamente dedicato all'Imposta di Soggiorno;
 - b) tramite procedure di pagamento on-line;
 - c) la causale del riversamento deve contenere le seguenti indicazioni:
 - denominazione esatta della struttura ricettiva che effettua il riversamento,
 - "versamento imposta di soggiorno",
 - trimestre/semestre e anno di riferimento;
- J) il gestore, su ogni riversamento trimestrale/semestrale, può trattenere fino ad un massimo del 3% dell'imposta lorda riscossa dai contribuenti, a titolo di rimborso spese (per costo del bonifico, costo operazioni POS) debitamente documentate ed allegate alla dichiarazione di cui alle lettere F) e G);
- K) il gestore dovrà conservare la relativa documentazione per 5 anni per poterla esibire a richiesta del Comune, in occasione di eventuali controlli sulla corretta riscossione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune.

Articolo 9

Sanzioni per il Gestore

1. Le omissioni e/o le irregolarità commesse dai gestori – fatte salve le responsabilità di natura penale – sono soggette alle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.
2. Per l'omessa incompleta o infedele dichiarazione, di cui alle lettere F) e G) dell'articolo 8 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00.
3. Per le violazioni all'obbligo di informazione di cui alla lettera A) dell'articolo 8 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00.
4. Per il mancato o tardivo riversamento al Comune dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di € 500,00.

Articolo 10

Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua i controlli sulla corretta applicazione dell'imposta, sui versamenti, da parte dei contribuenti, e sui relativi riversamenti, all'Ente, da parte dei gestori delle strutture ricettive, nonché sulla presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 8.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006 n° 296.
3. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i riversamenti effettuati al Comune.



Articolo 11

Riscossione coattiva

Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 12

Rimborsi

1. Nei casi di riversamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, il gestore della struttura ricettiva può recuperare il maggior importo mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze.

Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente articolo 8.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a € 10,00.

Articolo 13

Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n° 546.



Articolo 14

Gettito dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n° 23, è destinato a promuovere e finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle attività ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali nonché i servizi pubblici locali.
2. Ogni anno, in sede di predisposizione del Bilancio annuale di previsione, l'Amministrazione individua gli interventi da finanziare, parzialmente e/o totalmente, con il gettito derivante dall'Imposta di Soggiorno.

Articolo 15


Tavolo di confronto

1. È costituito un tavolo di confronto, composto da rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, al fine di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta, affrontare esigenze e problematiche connesse all'utilizzo del gettito, formulare eventuali proposte correttive.
2. Il tavolo di confronto è convocato dagli Assessori competenti e si riunirà almeno due volte l'anno.

Articolo 16

Disposizioni finali

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno di imposta 2013.



24

Deliberazione di G.C. di proposta al C.C. n. 557 del 31.7.13 composta da n. 9 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 10, separatamente numerate.

SI ATTESTA:

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 27.8.13 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

[Firma]

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro per il Servizio Segreteria del Consiglio.

Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale
in data _____ n° _____

Deliberazione decaduta

Altro

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n. 9 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 557 del 31.7.13.

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. 10 pagine separatamente numerate,

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile


(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Consiglio Comunale
Servizio Coordinamento - Collegio dei Revisori



COMUNE DI NAPOLI

Prot. 2013. 0656921 02/09/2013 15.39

Mitt.: Collegio Revisori del Conti

Ass.: Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi



Alla Segreteria del Consiglio Comunale
Al Presidente del Consiglio Comunale
Ai Sigg. Vice Presidenti del Consiglio
Al Sig. Assessore al Bilancio, Finanza e
Programmazione
Al Sig. Segretario Generale

LORO SEDI

Oggetto: Rif. Delibera di G.C. n° 557 del 31/07/2013 ad oggetto - "Proposta al Consiglio: Modifiche ed integrazioni al Regolamento sull'Imposta di Soggiorno approvato con deliberazione di C.C. N. 20 del 21/06/2012".

Si trasmette, in allegato, per gli adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza, copia della relazione del Collegio dei Revisori relativa alla delibera in oggetto.

Distinti saluti

Il Coordinatore
Dr. G. SCALA

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL 2 SETTEMBRE 2013

OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 557 del 31/07/2013 – Proposta al Consiglio: “ Modifiche ed integrazioni al Regolamento sull’Imposta di Soggiorno approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 21 giugno 2012 ”.

L’anno duemilatredici, il giorno due del mese di settembre, alle ore 14,45, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo San Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

dr. Vincenzo de Simone	Presidente
dr. Antonio Luciano	Componente
dr. Giuseppe Toto	Componente

per esprimere il proprio parere sulla Deliberazione di cui all’oggetto.

Il Collegio dei Revisori;

Prémesso che:

con con deliberazione di Consiglio Comunale, n. 20 del 21/06/2012, è stata istituita l’Imposta di Soggiorno a carico dei soggetti non residenti alloggiati nelle strutture ricettive turistiche alberghiere ed extralberghiere della città di Napoli ed è stato approvato anche il relativo Regolamento;

con il provvedimento in esame si propongono modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento dell’Imposta di Soggiorno già approvato con la sopracitata Deliberazione n. 20 che in particolare prevedono:

- art. 4) - Misura dell’imposta. La misura dell’imposta è stabilita con deliberazione Consiliare, è graduale e commisurata alla tipologia delle strutture ricettive come definite dalla normativa regionale;

-art. 6) - Sanzioni. Esso articolo prevede sanzioni nei confronti del soggetto titolare della struttura e del cliente in caso di irregolarità al rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento;

-art. 8) - Obblighi del gestore. Il gestore è obbligato a dichiarare trimestralmente o semestralmente entro quindici giorni del mese successivo al trimestre o semestre i dati previsti dalla lettera F del Regolamento; alla lettera J del Regolamento viene riconosciuto al gestore un rimborso spese, debitamente documentate e giustificative allegando la documentazione alla dichiarazione di cui alle lettere F e G del Regolamento fino ad un massimo del 3% dell’imposta lorda incassata dai contribuenti;

-art. 14) - Gettito dell’Imposta. Il gettito dell’imposta è destinato a promuovere e finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle attività ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali nonché servizi pubblici locali.

Acquisiti:

- il parere favorevole di regolarità tecnica;
- il parere favorevole di regolarità contabile;
- acquisite le osservazioni del Segretario Generale;

Visto l’accordo del 12 aprile 2013, sottoscritto dall’Assessore al Bilancio, Finanze e Programmazione e dall’Assessore alla Cultura ed al Turismo con il Presidente dell’Unione Industriali di Napoli – Sezione Turismo e con il Presidente di Federalberghi Napoli;

Lette le osservazioni del Segretario Generale;

il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all'approvazione del Regolamento dell'Imposta di Soggiorno rispettando gli appositi stanziamenti nella parte dell'Entrata e della Spesa del Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2013/2015.

Dott. Vincenzo De Simone

Presidente

Dott. Luciano Antonio

Componente

Dott. Giuseppe Toto

Componente

[Allegato 1]



COMUNE DI NAPOLI

Seduta consiliare del 16-17 settembre ore 9.00

Deliberazione di G.C. n. 557 del 31.07.2013 PROPOSTA AL CONSIGLIO: modifiche e integrazioni al Regolamento sull'Imposta di Soggiorno approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 21 giugno 2012.

EMENDAMENTO TECNICO: nella parte narrativa al quarto capoverso della delibera in epigrafe, dopo la parola "Soggiorno" inserire le seguenti: "ovvero prevedere il pagamento con modello F24, nell'ipotesi in cui il Comune di Napoli attivi l'apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate".
Conseguentemente, all'articolo 8, lettera I) punto a), dell'allegato Regolamento, dopo la parola "Soggiorno" aggiungere le seguenti: "ovvero mediante pagamento con modello F24, nell'ipotesi in cui il Comune di Napoli attivi l'apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate".

Il Dirigente del Servizio
Riscossione delle Entrate

Dr. A. Cerebollo

Visto

Il Ragioniere Generale

Dott. R. Mucclariello


G. T. Bellis

L'Assessore al Bilancio,
Finanza e Programmazione

Dott. S. Palma

Si esprime
parere favorevole
IL DIRIGENTE

Maria Rosaria Bruno



COMUNE DI NAPOLI

REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

*APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 20 DEL 21 GIUGNO 2012 E
INTEGRATO E MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE N° 46 DEL 16.09.2013*

SOMMARIO

- Articolo 1: Istituzione dell'imposta ed oggetto del Regolamento
- Articolo 2: Presupposto dell'imposta
- Articolo 3: Soggetto passivo
- Articolo 4: Misura dell'imposta
- Articolo 5: Versamento dell'imposta
- Articolo 6: Sanzioni
- Articolo 7: Esenzioni
- Articolo 8: Obblighi del gestore
- Articolo 9: Sanzioni per il gestore
- Articolo 10: Controllo e accertamento dell'imposta
- Articolo 11: Riscossione coattiva
- Articolo 12: Rimborsi
- Articolo 13: Contenzioso
- Articolo 14: Gettito dell'imposta
- Articolo 15: Tavolo tecnico
- Articolo 16: Disposizioni finali

Articolo 1

Istituzione dell'imposta ed oggetto del Regolamento

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n° 23.

Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle attività ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali nonché i servizi pubblici locali.

2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

Articolo 2

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Napoli, alberghiere ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.

Articolo 3

Soggetto passivo

L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Napoli, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2, e non risultano iscritti nell'anagrafe del Comune di Napoli.

Articolo 4

Misura dell'imposta

La misura dell'imposta è stabilita con Deliberazione del Consiglio Comunale. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

Per gli alberghi è definita in rapporto alla loro classificazione articolata in "stelle", per le residenze turistico-alberghiere e per le attività ricettive extralberghiere con una specifica tariffa unica.

Articolo 5

Versamento dell'imposta

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura presso la quale hanno pernottato, che rilascia quietanza delle somme riscosse.

Articolo 6

Sanzioni

1. L'omesso, tardivo o parziale versamento dell'imposta è sanzionato con irrogazione della sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 471.

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 472.

2. Il soggetto passivo che si rifiuti di versare l'imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva l'apposito modulo a tal fine predisposto.

3. Il rifiuto anche della compilazione del suddetto modulo è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 200% dell'imposta dovuta con un minimo di € 51,65.
4. In caso di dichiarazione mendace in ordine al diritto di usufruire delle esenzioni di cui al successivo articolo 7 si applica la sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta dovuta con un minimo di € 51,65.

Articolo 7

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) minori entro il diciottesimo anno d'età;
 - b) pazienti in trattamento sanitario ricoverati in day-hospital presso strutture sanitarie del territorio comunale;
 - c) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente
 - d) i genitori che accompagnano i malati minori di diciotto anni;
 - e) i rifugiati politici;
 - f) i residenti del Comune di Napoli.
2. L'esenzione di cui ai punti b), c) e d) del comma precedente è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.
3. L'esenzione di cui al punto e) del comma 1 è subordinata alla presentazione del tesserino attestante lo status di rifugiato politico rilasciato dalla competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale.

4. I giustificativi delle esenzioni di cui al presente articolo devono essere conservati per 5 anni presso le strutture ricettive, per gli eventuali controlli da parte degli uffici tributari comunali.

Articolo 8

Obblighi del gestore

Il gestore della struttura è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, e a rendicontare al Comune il relativo incasso.

A tal fine il gestore è tenuto a:

- A) dare informazione ai propri clienti sulle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno, l'entità e le esenzioni previste, istituendo, a tal fine, appositi spazi;
- B) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno al momento della partenza del soggiornante ed a rilasciare la relativa quietanza;
- C) acquisire la documentazione comprovante il diritto all'esenzione di cui all'articolo 7;
- D) far compilare all'ospite che si rifiuti di versare l'imposta l'apposito modulo predisposto a tal fine;
- E) nel caso in cui l'ospite si rifiuti sia di versare l'imposta sia di compilare il modulo, la segnalazione del rifiuto deve essere effettuata dallo stesso gestore della struttura ricettiva;
- F) dichiarare, trimestralmente, al Comune di Napoli, entro quindici giorni del mese successivo al trimestre stesso:
 - a) il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura;
 - b) il relativo periodo di permanenza;
 - c) il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
 - d) il numero di soggetti esenti dal pagamento, in base al precedente articolo 7;
 - e) l'imposta dovuta;

- f) gli estremi del riversamento delle somme al Comune;
- G) i gestori delle strutture ricettive extra alberghiere (bed and breakfast, affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, case per ferie, case religiose d'ospitalità, agriturismi) presenteranno la dichiarazione di cui alla precedente lettera F) con cadenza semestrale;
- H) la dichiarazione trimestrale/semestrale di cui alle precedenti lettere F) e G) va effettuata anche se, per il medesimo periodo, non è dovuto alcun riversamento di imposta al Comune;
- I) riversare, per ciascuna struttura ricettiva, al Comune, entro le medesime scadenze di cui alle precedenti lettere F) e G), l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre/semestre oggetto di dichiarazione con le seguenti modalità:
- a) con accredito mediante bonifico sull'apposito conto corrente, intestato al **Comune di Napoli**, ed esclusivamente dedicato all'Imposta di Soggiorno; ovvero mediante pagamento con modello F24, nell'ipotesi in cui il Comune di Napoli attivi l'apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate;
 - b) tramite procedure di pagamento on-line;
 - c) la causale del riversamento deve contenere le seguenti indicazioni:
 - denominazione esatta della struttura ricettiva che effettua il riversamento,
 - "versamento imposta di soggiorno",
 - trimestre/semestre e anno di riferimento;
- J) il gestore, su ogni riversamento trimestrale/semestrale, può trattenere fino ad un massimo del 3% dell'imposta lorda riscossa dai contribuenti, a titolo di rimborso spese (per costo del bonifico, costo operazioni POS) debitamente documentate ed allegate alla dichiarazione di cui alle lettere F) e G);
- K) il gestore dovrà conservare la relativa documentazione per 5 anni per poterla esibire a richiesta del Comune, in occasione di eventuali controlli sulla corretta riscossione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al

Comune.

Articolo 9

Sanzioni per il Gestore

1. Le omissioni e/o le irregolarità commesse dai gestori – fatte salve le responsabilità di natura penale – sono soggette alle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.
2. Per l'omessa incompleta o infedele dichiarazione, di cui alle lettere F) e G) dell'articolo 8 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00.
3. Per le violazioni all'obbligo di informazione di cui alla lettera A) dell'articolo 8 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00.
4. Per il mancato o tardivo riversamento al Comune dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di € 500,00.

Articolo 10

Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua i controlli sulla corretta applicazione dell'imposta, sui versamenti, da parte dei contribuenti, e sui relativi riversamenti, all'Ente, da parte dei gestori delle strutture ricettive, nonché sulla presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 8.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006 n° 296.
3. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i riversamenti effettuati al Comune.

Articolo 11

Riscossione coattiva

Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 12

Rimborsi

1. Nei casi di riversamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, il gestore della struttura ricettiva può recuperare il maggior importo mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze.

Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente articolo 8.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a € 10,00.

Articolo 13

Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n° 546.

Articolo 14

Gettito dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n° 23, è destinato a promuovere e finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle attività ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali nonché i servizi pubblici locali.
2. Ogni anno, in sede di predisposizione del Bilancio annuale di previsione, l'Amministrazione individua gli interventi da finanziare, parzialmente e/o totalmente, con il gettito derivante dall'Imposta di Soggiorno.

Articolo 15

Tavolo di confronto

1. È costituito un tavolo di confronto, composto da rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, al fine di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta, affrontare esigenze e problematiche connesse all'utilizzo del gettito, formulare eventuali proposte correttive.
2. Il tavolo di confronto è convocato dagli Assessori competenti e si riunirà almeno due volte l'anno.

Articolo 16

Disposizioni finali

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno di imposta 2013.